

La Circolare per i clienti**15 febbraio 2023****News**

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità in una guida	pag. 2
Bonus attività fisica adattata: domande dal 15 febbraio	pag. 3
Bonus imprese energivore: il calcolo del costo per le neocostituite	pag. 3
Il forfettario preclude la fruizione del regime per impatriati	pag. 4
Bonus facciate: l'erede può cedere le rate residue non fruite	pag. 5
Definizione agevolata anche per le liquidazioni periodiche IVA	pag. 6
Definizione agevolata avvisi bonari: aggiornato il foglio di calcolo	pag. 6

Articoli d'autore

Ecobonus e bonus casa: conseguenze della mancata comunicazione all'ENEA	pag. 7
Approvato il modello 730/2023, tante le novità	pag. 10
Limite di spesa del Superbonus ad hoc per ONLUS, Odv e Aps	pag. 13

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità in una guida

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, illustrando le regole e le modalità da seguire per poterle richiedere.

La guida, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, distingue le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità in:

- **agevolazioni** per il **settore auto**: detrazione IRPEF per i mezzi di locomozione, agevolazione IVA, esenzione permanente dal pagamento del bollo ed esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
- altre agevolazioni: **spese sanitarie**, detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti, IVA ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici, eliminazione delle **barriere architettoniche**, detrazione per le **polizze assicurative** e imposta agevolata su successioni e donazioni.

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. La guida in oggetto illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto.

In particolare, la guida spiega le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni fiscali. Per i **veicoli** è prevista:

- la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- l'IVA agevolata al 4% sull'acquisto;
- l'esenzione dal bollo auto;
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Per gli altri **mezzi di ausilio** e sussidi tecnici e informatici è prevista:

- la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- l'IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- la detrazione delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

Per le **barriere architettoniche** sono previste alcune detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le **spese sanitarie** è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Infine, per l'**assistenza personale** è prevista:

- la deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

[Guida AE 1° febbraio 2023](#)

Bonus attività fisica adattata: domande dal 15 febbraio

Dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'attività fisica adattata devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza esclusivamente con modalità telematiche.

Per fruire del **credito d'imposta** per l'**attività fisica adattata** (c.d. Afa), i contribuenti devono inviare un'istanza, anche tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (di cui all'[art. 3 c. 3 DPR 322/98](#)), mediante il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.

Istruzioni per invio e compilazione istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito della stessa. A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nel riquadro del beneficiario va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito e nel riquadro del rappresentante firmatario va indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato, può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso apposito modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario dell'istanza (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia ha ad oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'invio dell'istanza.

Il credito d'imposta

Il credito per attività fisica adattata, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, spetta alle persone fisiche per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, nel limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per il 2022 ([art. 1 c. 737 L. 234/2021](#)); a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Per attività fisica adattata si intendono gli **esercizi fisici** prescritti per situazioni specifiche, come **patologie croniche** o **disabilità fisiche**, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le c.d. **palestre della salute**), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone ([art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs. 36/2021](#)).

Il credito è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Bonus imprese energivore: il calcolo del costo per le neocostituite

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per imprese a forte consumo di energia spetta anche a imprese che si sono costituite dopo il 1° gennaio 2019 e che utilizzano l'energia in autoconsumo. Sono stati forniti i parametri di riferimento per il calcolo dell'incremento dei costi (Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 193).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019 e che autoconsumano l'energia prodotta spetta il credito d'imposta per imprese a forte

consumo di energia, facendo riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell'incremento del costo medio.

Nel caso di specie, la società istante produce **energia elettrica** destinata all'**autoconsumo** tramite l'utilizzo di una centrale alimentata a gas naturale. La società è stata costituita nel 2021, pertanto non presenta il dato storico riferito al 2019, in relazione al quale occorre verificare l'effettivo incremento dei costi sostenuti per le spese per l'energia elettrica, previsto dalla normativa di riferimento quale condizione necessaria ai fini dell'accesso al credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la società può fruire del credito d'imposta. Nel dettaglio, il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell'incremento può essere individuato nel prezzo di riferimento del **Mercato infragiornaliero** (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (**GME**) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019. Il parametro finale di riferimento è determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.

Si ricorda che l'[art. 4 DL 17/2022](#) riconosce in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al DM MISE 21 dicembre 2017) un contributo straordinario, fruibile sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata e impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

[Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 193](#)

Il forfetario preclude la fruizione del regime per impatriati

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che un soggetto che ha optato per il regime forfetario al rientro in Italia non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per gli eventuali compensi derivanti da un nuovo incarico (Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 190).

Il **regime speciale per lavoratori impatriati** si applica ai soli **redditi** prodotti nel territorio dello Stato che concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 190 del 6 febbraio 2023](#), ha confermato che un soggetto che ha optato per il **regime forfetario** (di cui all'[art. 1. c. 54-89 L. 190/2014](#)) al rientro in Italia non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per gli eventuali compensi derivanti da un nuovo incarico, in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di **lavoro autonomo**, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario. Tuttavia, a seguito dell'opzione per il regime forfetario, sorge l'impossibilità di optare per il regime degli impatriati ([Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E](#)).

Nel caso di specie, l'istante, dal 2014, ha trasferito all'estero sia residenza che domicilio, senza iscriversi all'**AIRE**. All'estero ha frequentato un master post-lauream nei due periodi d'imposta precedenti il rientro in Italia, avvenuto nel 2020. Al rientro in Italia ha optato per il regime forfetario. Avendo ricevuto la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società, chiede di poter beneficiare del regime speciale degli impatriati in relazione ai **compensi** derivanti da tale incarico. Dal comportamento concludente assunto dall'istante, per effetto dell'opzione per il regime forfetario già esercitata nei periodi d'imposta 2020 e 2021, emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati sin dal momento del rientro in Italia. Pertanto,

come chiarito dall'AE, egli non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati negli anni successivi e fino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024). Si ricorda che il **regime speciale** per **lavoratori impatriati** prevede che, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 in avanti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare ([art. 16 D.Lgs. 147/2015](#)).

[Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 190](#)

Bonus facciate: l'erede può cedere le rate residue non fruite

In tema di bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erede può cedere le rate residue della detrazione non fruite dal de cuius (Risp. AE 14 febbraio 2023 n. 213).

In caso di **decesso** dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale collegato al **bonus facciate** ([art. 1 c. 219-223 L. 160/2019](#)) si trasmette, per intero, esclusivamente all'**erede** che conserva la **detenzione** materiale e diretta del bene ([art. 9 c. 1 DM 6 agosto 2020](#)). Con la risposta n. 213 del 14 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il beneficiario, a causa del decesso avvenuto nell'anno successivo alla conclusione dei suddetti interventi, non ha potuto perfezionare la **cessione del credito** corrispondente a tale detrazione a favore della **banca**, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo e il relativo importo va indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare a suo nome per quel periodo d'imposta. L'erede che ha la **detenzione** materiale e diretta del bene, dal periodo d'imposta successivo, potrà ([art. 121 DL 34/2020](#)):

- utilizzare le **rate residue** della detrazione direttamente nella propria **dichiarazione** dei **redditi** riferita a tali anni;
- esercitare l'**opzione** per la cessione del credito corrispondente alle predette rate.

Nel caso di specie, un contribuente ha sostenuto nel 2021 spese per interventi di rifacimento della **facciata** dell'edificio del quale era proprietario, ammissibili al bonus facciate (**isolamento termico** che interessava più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio). Il contribuente è deceduto nel 2022 e non ha potuto perfezionare la **cessione del credito** corrispondente a tale detrazione a favore della propria **banca**. L'istante chiede se, in qualità di **erede** che ha la **detenzione** materiale e diretta dell'immobile oggetto dei predetti lavori, possa esercitare l'**opzione** per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva a quest'ultimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d'imposta 2021. L'istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d'imposta 2022, utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o esercitare l'opzione per la cessione del credito.

Definizione agevolata anche per le liquidazioni periodiche IVA

Durante il Question time alla Camera, è stato confermato che la definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni è applicabile anche alle liquidazioni periodiche IVA (Lipe).

Il ministro dell'Economia, **Giancarlo Giorgetti**, durante il Question time di giovedì 1° febbraio alla Camera, ha confermato che la **definizione agevolata** degli **avvisi bonari** emessi in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni ([art. 36-bis DPR 600/73](#) e [art. 54-bis DPR 633/72](#)), prevista dalla Legge di Bilancio 2023, è applicabile anche alle liquidazioni periodiche IVA (Lipe). Si ricorda che con la definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate (art. 1 [c. 155](#) e [156](#) L. 197/2022). In particolare, il ministro Giorgetti ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti in merito. La [circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023](#), infatti, ha precisato che la suddetta **definizione agevolata** si applica, a prescindere dal periodo di imposta, a tutte le **rateizzazioni** regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di **decadenza**. Non è, pertanto, necessario intervenire con iniziative normative, in quanto già rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle c.d. **Lipe** (di cui all'[art. 21-bis DL 78/2010](#)), il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023. Il controllo su tali comunicazioni, infatti, è eseguito ai sensi dell'[art. 54-bis DPR 633/72](#), che prevede che la liquidazione dell'imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria. I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni. Dalle informazioni pervenute, pertanto, Giorgetti ha assicurato agli esponenti di Forza Italia che avevano sollevato il dubbio che l'Agenzia delle entrate ha già fornito indicazioni in tal senso alle proprie strutture territoriali.

Definizione agevolata avvisi bonari: aggiornato il foglio di calcolo

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il foglio di calcolo per agevolare i contribuenti in tema di definizione agevolata delle rateazioni. Il foglio è disponibile sul sito delle Entrate nella sezione "Accertamenti e regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Accertamenti e regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)", la nuova versione del foglio di calcolo per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte. Il **foglio di calcolo** in formato excel contiene 3 pagine: la prima è dedicata alle istruzioni e alle avvertenze, la seconda al calcolo del debito residuo e la terza alla rateazione.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di **definizione agevolata** dei **debiti** tributari emersi in seguito agli esiti dei **controlli automatizzati** delle **dichiarazioni fiscali** ([artt. 36-bis DPR 600/73](#), e [art. 54-bis DPR 633/72](#)), per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d'imposta, sia già regolarmente in corso il **pagamento rateale** avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data ai sensi dell'[art. 15-ter DPR 602/73](#) (art. 1 [c. 155](#) e [156](#) L. 197/2022).

Con la definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal **piano di rateazione** originariamente definito. È possibile, inoltre, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

Gli **interessi di rateazione** (codice tributo 9002), in ogni caso, devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo ridotto delle rate residue, applicando il **tasso** annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.

Articoli d'autore

Ecobonus e bonus casa: conseguenze della mancata comunicazione all'ENEA

A cura di Maurizio Tarantino

È operativo il sito di ENEA per l'invio delle schede descrittive relative agli interventi di efficienza energetica, con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2023, che usufruiscono dell'Ecobonus e del bonus casa. Si analizzano gli orientamenti contrapposti sulle conseguenze della mancata comunicazione all'ENEA.

Per poter avere accesso a diversi tipi di agevolazioni fiscali, in particolare quelle connesse all'edilizia, è necessario in molti casi inviare specifiche comunicazioni all'ENEA, in base anche alle disposizioni del **Ministero della Transizione Ecologica**. Devono provvedere necessariamente alla comunicazione al **portale ENEA** tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni fiscali previste tramite alcuni bonus sui lavori di miglioramento dell'immobile. Si tratta di lavori che includono miglioramenti della condizione energetica generale all'interno dell'immobile, come ad esempio l'installazione di pannelli solari, o **lavori di ristrutturazione** volti al risparmio termico. In sostanza, la comunicazione all'ENEA corrisponde ad una documentazione delle informazioni relative ai lavori, come la descrizione degli stessi, e tale comunicazione normalmente deve essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori, periodo in questo caso dilazionato dalla stessa ENEA.

Le comunicazioni per il 2023

La comunicazione all'ENEA consiste nella trasmissione telematica delle informazioni sugli interventi effettuati per i quali spetta una detrazione fiscale. A tal proposito, come precisato da ENEA con nota del 31 gennaio 2023 *“si avvisano gli utenti che online il sito ENEA 2023 per la trasmissione telematica dei dati degli **interventi di efficienza energetica**, con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2023, che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e bonus casa. Il termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023”*. Quindi:

- la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della **documentazione all'ENEA**, come chiarito dalle Entrate, coincide con il giorno del collaudo, ovvero dell'attestazione della funzionalità dell'impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, la data di fine dei lavori va ricavata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che li ha eseguiti o dal tecnico che compila la scheda informativa;

- è necessario trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell'attestato di certificazione o di **qualificazione energetica** e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Orientamenti contrapposti sulle conseguenze della mancata comunicazione

La materia in esame è oggetto di diverse interpretazioni sulle conseguenze della mancata comunicazione:

- **comunicazione formale:** secondo un orientamento, il mancato rispetto dell'obbligo non fa perdere il **diritto alle detrazioni** relative agli interventi di efficientamento energetico. Difatti, secondo il Fisco, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento ([Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019](#)). Quindi, la decadenza dalla detrazione delle spese sostenute per la **riqualificazione energetica** di un edificio deve essere espressamente prevista dalla legge; pertanto, l'invio della documentazione all'ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza (Corte di Giustizia Tributaria Lombardia 8 novembre 2022 n. 4318; conforme [CTR Lombardia 20 dicembre 2018 n. 2181](#) e [CTR Lombardia 5 dicembre 2018 n. 5330](#), [CTR Lombardia 17 aprile 2019 n. 1819](#), [CTR Lombardia 9 agosto 2019 n. 3343](#));
- **carattere costitutivo e perentorio dell'adempimento:** con orientamento opposto al precedente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'invio della **comunicazione dei dati all'ENEA** è un requisito fondante per l'agevolazione Ecobonus. Quindi, affinché la parte contribuente possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile in ragione del doveroso onere di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla effettiva esecuzione dei lavori ([Cass. 21 novembre 2022, n. 34151](#): niente agevolazione se la comunicazione all'ENEA è tardiva). Trattasi, dunque, di un'interpretazione più restrittiva, in base alla quale il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ENEA determina la perdita del diritto alle detrazioni fiscali.

Interventi di risparmio energetico

Nel portale di **ENEA**, ai fini della comunicazione, vengono riportate le sezioni di Ecobonus e bonus mobili. La distinzione è finalizzata all'individuazione degli interventi realizzati.

Per l'**Ecobonus** si veda la seguente tabella.

ECOBONUS	
Componenti e tecnologie	Aliquota di detrazione
serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A	50%
riqualificazione globale dell'edificio, caldaie condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di	65%

ECOBONUS	
calore scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi sistemi di building automation microgeneratori	
interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)	70%
interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro)	75%
interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico)	80%
interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico)	85%
bonus facciate (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio). Il presente bonus non è stato rinnovato per il 2023	90%

Per il **bonus casa** si veda la seguente tabella.

BONUS CASA	
Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno
infissi	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;

BONUS CASA	
	<ul style="list-style-type: none"> • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); • teleriscaldamento; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: <ul style="list-style-type: none"> • 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019; • 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici; • asciugatrici

Approvato il modello 730/2023, tante le novità

A cura di Paolo Parisi

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti IRPEF, da presentare nell'anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Contribuenti interessati e principali elementi di novità.

Con [Prov. AE 6 febbraio 2023 n. 34545](#) sono stati approvati i seguenti modelli:

- **730/2023**, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2023, per i redditi prodotti nell'anno 2022;
- **730-1**, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF;

- **730-2** per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- **730-3**, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l'assistenza fiscale prestata;
- **730-4 e 730-4 integrativo**, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- **bolla per la consegna** dei modelli 730 e/o 730-1.

Soggetti che possono presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 **precompilato** o **ordinario**, i contribuenti che nel 2023 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'AE oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo ovvero a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2022 al mese di giugno del 2023;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Redditi che possono rientrare nel Modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Novità del Modello 730/2023

Il modello 730/2023 contiene molte novità che possiamo riassumere così:

- Modifica **scaglioni di reddito** e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%;
- Rimodulazione delle **detrazioni** per redditi da **lavoro dipendente**: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
- Rimodulazione delle **detrazioni** per **redditi di pensione**: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
- Rimodulazione delle **detrazioni** per **redditi assimilati e altri redditi**: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
- Modifica alla disciplina del **trattamento integrativo**: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;
- **Eliminazione delle barriere architettoniche**: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
- Detrazione per canoni di **locazione ai giovani**: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- Credito d'imposta **social bonus**: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- **Credito d'imposta per attività fisica adattata**: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- **Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili**: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- Credito d'imposta per le **erogazioni liberali** a favore delle fondazioni **ITS Academy**: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- Credito d'imposta per **bonifica ambientale**: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;

- Destinazione dell'**otto per mille**: da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";
- Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF: da quest'anno i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

Limite di spesa del Superbonus ad hoc per ONLUS, Odv e Aps

A cura di Paolo Parisi

Per ONLUS, Odv e Aps sono previste specifiche modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus che sono state oggetto di chiarimenti di una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute, a fronte di specifici interventi in ambito di **efficienza energetica**, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici (cd. **Superbonus**), dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano: il tutto viene chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 8 febbraio 2023 n. 3/E](#).

Nel dettaglio, il comma 10-bis dell'[art. 119 DL 34/2020](#), nella versione attualmente vigente, stabilisce che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate: ai fini del Superbonus detti enti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale **singola unità immobiliare**.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti destinatari

Rientrano tra i destinatari del Superbonus esclusivamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'[art. 6 L. 266/91](#), nonché le associazioni di promozione sociale (APS) (la disposizione in commento riguarda infatti i soggetti indicati al comma 9, lettera d-bis), dell'[art. 119](#) del decreto *Rilancio*).

Nella vigenza del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del **Registro unico nazionale del Terzo settore** (RUNTS) l'iscrizione a quest'ultimo consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.

Ambito oggettivo e requisiti

Per beneficiare dell'applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-*bis* dell'[art. 119](#).

Caratteristiche dell'immobile

Le **categorie catastali** richiamate dalla norma e interessate dagli interventi si riferiscono a:

- collegi e convitti;
- educandati;
- ricoveri;
- orfanotrofi;
- ospizi;
- conventi;
- seminari e caserme (B1);
- case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi.

L'Agenzia precisa che nel caso in cui una **ONLUS** - che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al **Superbonus**, cambiandone la destinazione d'uso in Casa di Cura (categoria B/2 o D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-*bis*, a condizione che il predetto cambio di destinazione di uso venga effettuato prima dell'inizio dei lavori.

Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori

Per quanto attiene la condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica viene precisato che tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.

Nella sostanza, alla predetta data e per tutta la durata del periodo di **fruizione dell'agevolazione** i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire compensi o indennità per tali incarichi.

La gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021.

Il rispetto di tale condizione, invece, non viene meno se un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso titolo: ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente ovvero per l'effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo (purché detti compensi siano effettivamente percepiti nell'ambito di dette prestazioni e non dissimolino indennità riferite alla carica di amministratore, in violazione del relativo divieto).

Modalità di calcolo del limite di spesa ammesso

La specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa utilizza quale parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'**Osservatorio del Mercato Immobiliare** dell'Agenzia delle Entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso.

Esempio

Nel caso di una superficie lorda del fabbricato di **4.000 mq** e una superficie media ricavabile dall'OMI di 100 mq, dal **rapporto** di queste due **grandezze** si determinano n. 40 unità immobiliari "figurative".

Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.